

## DIREZIONE CENTRALE RISCHI Ufficio Vigilanza Assicurativa e Ispettiva

## Classificazione di D. C. Rischi

Processo: AZIENDE

Macroattività: Vigilanza Assicurativa Attività: Indirizzi normativi/operativi

**Tipologia**: Note operative **Fascicolo**: Anno 2015 **Sottofascicolo**: Sanzioni

Chiavi di ricerca: Sanzioni amministrative

Altri Uffici: si Minisito: si Autore: fb

## ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

e, p.c.: ALLE DIREZIONI CENTRALI

**OGGETTO**: Sanzioni amministrative formali - Scadenza nella giornata di sabato del termine degli adempimenti amministrativi di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del D.P.R. 1124/1965.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti, pervenute da parte di alcune Strutture territoriali riguardo all'irrogazione di sanzioni amministrative formali qualora il termine previsto dall'art 12, commi 3 e 4, del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. scada nella giornata di sabato e l'adempimento previsto sia posto in essere il primo giorno lavorativo successivo, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, il citato articolo 12 T.U., così come modificato dal D.M. 19 settembre 2003 del Ministero del Lavoro, stabilisce che i datori di lavoro devono denunciare all'Inail le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Il datore di lavoro deve, inoltre, provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

L'omesso adempimento dei citati obblighi, ovvero il ritardato adempimento degli stessi integra la fattispecie di illeciti amministrativi con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 125 a € 770 di cui all'art. 195 del citato D.P.R. (da lire 50.000 a lire 300.000 convertite in euro e quintuplicate ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/2006).

In linea generale, relativamente agli adempimenti che presuppongono un termine di scadenza, in applicazione del principio posto dall'art. 1187 del codice civile, ove detto termine scada in un giorno festivo nulla osta a che la scadenza venga prorogata al primo giorno feriale successivo<sup>1</sup>.

Art. 2963 c.c.: "I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle leggi si computano secondo i calendario comune.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. ...."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 1187 del codice civile:

<sup>&</sup>quot;Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963. ....".

Art. 2963 c.c.: "I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle leggi si computano secondo il

L'adempimento di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12, del D.P.R. 1224/1965, è un adempimento amministrativo e, in tale ambito, manca una norma di carattere generale sul computo dei termini e, pertanto, deve ritenersi che possano essere applicate, in via analogica, le disposizioni dettate dal Legislatore in ambito processuale, sia civile che amministrativo che, in caso di adempimenti che scadono nella giornata di sabato, prevedono la proroga al primo giorno lavorativo successivo.

In particolare, il codice del processo amministrativo, approvato con il D.Lgs. 104/2010, prevede, all'art. 52, comma 3, che "Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo", e al comma 5, che "La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato".

Analogamente anche l'art.155, comma IV, del codice di procedura civile, il cui contenuto è stato interamente trasfuso nel già citato art. 52 del c.p.a., prevede che "Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".

Su dette argomentazioni, l'Avvocatura Generale dell'Istituto ha espresso parere favorevole ad applicare, in via analogica, le disposizioni citate e, pertanto, qualora la scadenza del termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 T.U. scada il sabato, l'adempimento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Si evidenzia al riguardo, che l'entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)<sup>2</sup>, che ha reso obbligatorio l'utilizzo del mezzo telematico per gli adempimenti amministrativi, presentazione di istanze, dichiarazioni dati etc.<sup>3</sup>, tra i quali rientrano le denunce di cui all'art. 12 del T.U. Inail, non può portare a conclusioni differenti.

In tal senso, infatti, depone anche quanto espressamente stabilito per i versamenti e gli adempimenti, pur se solo telematici, verso l'Amministrazione economico-finanziaria che, qualora scadano nella giornata di sabato o in un giorno festivo è previsto che siano rinviati al primo giorno lavorativo successivo<sup>4</sup>.

Sulla base di quanto sopra esposto, si comunica che qualora la scadenza del termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 T.U. scada il sabato, l'adempimento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Ne consegue che, qualora le denunce in argomento siano effettuate oltre il trentesimo giorno da quello in cui le variazioni e le modificazioni si sono verificate, le Sedi devono prestare attenzione alla data di presentazione delle stesse e provvedere all'annullamento della sanzione automaticamente elaborata dalla procedura GRAWeb qualora detto termine cada di sabato o in giorno festivo e l'adempimento sia posto in essere il primo giorno lavorativo successivo, onde evitare richieste di sanzioni amministrative non dovute sulla base delle presenti disposizioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Agatino Cariola

<sup>3</sup> D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, art. 5-bis introdotto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30.12.2010, n. 235.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D.Lgs. 7.3.2005, n. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Art. 7, comma 1, lettera h) del decreto legge n. 70/2011 convertito, con modificazioni, nella legge n. 106/2011:

<sup>&</sup>quot;i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economicofinanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo".